

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n°05 - 2016

Poggio a Caiano, Febbraio 2016

**SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA
(DA COMPILARE DALLA CLIENTELA)**

Contribuente			
Sede legale/residenza 2015			
Sede legale/residenza 2016			
Data variazione			
Codici attività 2015 (Ateco 2007)		N.B. Nel caso di apposizione del visto di conformità serve anche riscontro con attività effettivamente esercitata (Circolare n.57/E/09).	
Regime contabile 2015			
Regime contabile 2016			
Periodicità liquidazioni 2015	<input type="checkbox"/> mensile	<input type="checkbox"/> trimestrale	<input type="checkbox"/> annuale
Periodicità liquidazioni 2016	<input type="checkbox"/> mensile	<input type="checkbox"/> trimestrale	<input type="checkbox"/> annuale
Verifica limite volume d'affari		<input type="checkbox"/> effettuata	<input type="checkbox"/> non effettuata
versamento <input type="checkbox"/> 16/03 oppure (solo) se pres. con Unico anche <input type="checkbox"/> 16/06 <input type="checkbox"/> 16/07		<input type="checkbox"/> in unica soluzione <input type="checkbox"/> rateizzato (n° rate)	

Risultato quadro RX-VX

(ammessa presentazione Iva autonoma sia per Iva saldo a credito che a debito)

riporto in **compensazione credito per**

con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo → operano limitazioni (compensazione orizzontale libera fino a 5.000 euro; sopra, fino a 15.000 euro, compensazione orizzontale possibile solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione; sopra ad 15.000 euro solo compensazione Iva da Iva)

- riporto in compensazione di credito non superiore a 15.000 euro → non serve visto/firma organo controllo ma la compensazione orizzontale sopra 5.000 euro può avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione
- riporto in compensazione di credito superiore a 15.000 euro con apposizione visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte eccedente 15.000 euro




Presentazione dichiarazione Iva a credito

- Iva autonoma entro febbraio → esonero comunicazione annuale Iva e possibilità di usare eccedenza di 5.000 euro fino a 15.000 euro in compensazione dal 16/03
- Iva autonoma al più tardi entro settembre → con obbligo C.A.I. a febbraio e possibilità di compensare oltre 5.000 euro solo dal giorno 16 del mese successivo la presentazione (oltre a 15.000 euro a condizione che ci sia il visto/firma)
- Iva unificata entro settembre (come sopra)

- richiesta di **rimborso per** tramite presentazione
 - Iva autonoma entro febbraio 2016 → esonero C.A.I.
 - Iva autonoma oltre febbraio o con Unico → obbligo C.A.I.

In caso di richiesta rimborso	<input type="checkbox"/> verifica requisiti	
Società in perdita sistemica e / o non operativa	<input type="checkbox"/> SI (credito Iva da espungere)	<input type="checkbox"/> NO
Verifica compilazione quadro VO	<input type="checkbox"/> necessaria	<input type="checkbox"/> non necessaria

Schematizzazione di sintesi



Attività 01 e 02

Analisi grado di conoscenza del cliente della normativa Iva

Per una corretta acquisizione dei dati, necessaria ad un'altrettanto corretta predisposizione della dichiarazione, è necessario capire il grado di conoscenza del cliente della materia Iva (soprattutto nel caso di clienti di nuova acquisizione).

Per una veloce verifica può essere utile

compilare con il cliente

far compilare al cliente

le seguenti *check list* (vedi moduli separati):

- check list principali controlli relativi alle operazioni attive;**
- check list principali controlli in materia di detrazione Iva;**
- check list principali controlli relativi al *plafond*;**
- check list principali controlli relativi ad acquisti con *reverse charge*.**



Analisi impianto contabile

Il cliente tiene

- unica contabilità Iva**
- contabilità separate per le seguenti attività:**

.....
.....
.....

- unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)**
- i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):**

.....
.....
.....

Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche

Nel corso del 2015 (oppure nel 2016, prima della presentazione della dichiarazione) sono avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, etc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti notarili, variazioni uffici amministrazione finanziaria, etc.):

.....
.....
.....

Verifica accesso a regimi "senza Iva" a decorrere dal 2016

Nel corso del 2016, il contribuente ha fatto accesso al nuovo regime dei contribuenti forfetari?

In tal caso, rammentarsi che la dichiarazione Iva del periodo 2015 richiede la integrale liquidazione delle poste Iva sospese

- sì
- no

Acquisizione documentazione

A seconda del livello di automazione dell'azienda e del tipo di *report* che il sistema gestionale fornisce, acquisire:

- tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2015 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;**

Per compilazione
quadro VE

- dettaglio delle operazioni attive con applicazione del reverse, suddivise tra:**

- **cessione rottami e materiali di recupero;**
- **cessioni di oro e argento puro;**
- **subappalti nel settore edile;**
- **cessione telefoni cellulari;**
- **cessioni di microprocessori;**
- **prestazioni comparto edile e settori connessi;**
- **operazioni del settore energetico**

Per compilazione dettagli
rigo VE35

- tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2015 e/o**

Per compilazione



registri Iva acquisti;

- dettaglio operazioni passive con applicazione del *reverse charge* (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con *reverse charge*, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, servizi in edilizia, acquisto fabbricati strumentali e abitativi, acquisto PC e microprocessori da grossisti, telefonia, prodotti e servizi energetici, etc.), se dai tabulati o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice, tali casistiche; dettaglio degli acquisti da pubbliche amministrazioni con split payment;
- dettaglio importazioni registrate nel 2015, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulati e/o registri di cui sopra;
- dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra, con separata evidenza di quelli con pagamento e senza pagamento di Iva;
- dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza ritenuta), se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra;
- dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all'articolo 74 (ad esempio: tabacchi, schede telefoniche, etc.), nel caso di soggetto con pro-rata, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o registri di cui sopra;
- operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulati di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione;
- *idem* per altri eventuali regimi speciali.

quadro VF

Per compilazione
quadro VJ
e alcuni righe di dettaglio
del quadro VF

Per compilazione
quadro VF24 c. 3 e 4

Per compilazione
quadro VF24 c.5 o 6

Per compilazione
Rigo VA13

Per compilazione
VF34 (casella 6)

Per compilazione
prospetto B o C delle
istruzioni

Per compilazione:
quadro VF sez. 3-B (per
regime speciale agricolo);
prospetto A delle
istruzioni per agenzie
viaggio



Fornire inoltre,

- copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra;

Per determinazione volume d'affari (quadro VE)

- copia liquidazioni periodiche effettuate, se non riportate nei registri Iva;

Per compilazione quadro VH

- copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati);

Per compilazione quadro VL

- copia modelli F24 "Versamenti con elementi identificativi" (per rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario)

Per compilazione quadro VH sez. II e VL

- copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito Iva anno 2014;

Per compilazione quadro VL

- copia modello F24 per eventuale adeguamento ai parametri per l'anno 2014 (codice tributo 6493) ed importo maggiori corrispettivi;

Per compilazione VA11

- copia modello F24 per eventuale adeguamento agli studi di settore per l'anno 2015 (cod. tributo 6494) ed importo maggiori corrispettivi (da fornire dopo l'eventuale avvenuto versamento);

Non va in dichiarazione Iva ma va indicato in Unico

- copia dichiarazione annuale (modello Unico) dello scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso);

Per esatto riporto crediti, verifica presenza pro-rata anni precedenti, ...

- copia mastri contabili dei conti Erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato.

Per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.

Il Cliente deve fornire:

- suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel 2015 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni

Per compilazione VF

- elenco delle lettere di intento ricevute con relativi numeri di protocollo

Per compilazione VI

- al fine della compilazione del quadro VT, è necessario chiedere

Per compilazione quadro VT



la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).

N.B. Per le operazioni nei confronti di consumatori privati è obbligatoria anche la suddivisione per regione.

Attività 03

Problematiche/violazioni riscontrate

Durante la fase 02, 03 o 04 sono emerse le seguenti incongruità/problematiche:

- errata applicazione del regime di detrazione Iva da parte dell'azienda nelle seguenti situazioni:**

.....
.....
.....
.....
.....

- errata applicazione istituto del *plafond* (il *plafond* è stato "scaricato" considerando gli utilizzi in base alle operazioni passive registrate e non, invece, a quelle effettuate – vedi momento di effettuazione dell'operazione. N.B. l'errore potrebbe provocare conseguenze particolarmente nell'ipotesi di utilizzo del *plafond* mobile);**
- omessi/ritardati versamenti:**

.....
.....
.....
.....
.....

- altre violazioni:**

.....
.....
.....
.....

Individuazione azioni correttive

Con il cliente sono state individuate le seguenti azioni correttive:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Dichiarazione con credito in compensazione superiore a 15.000 euro

Necessita apposizione:

- del visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all'elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente (circolare n. 57/E/2009 par.6) e che predispose la dichiarazione annuale Iva e la trasmette telematicamente;
- del visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF), che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente (Circolare n.57/E/09, par. 6), con la precisazione che l'assistenza fiscale dei CAF è esclusa per le imprese soggette all'Ires tenute alla nomina del collegio sindacale alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore;
- firma da parte dell'organo preposto al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis cod.civ. (società di capitali, nei casi previsti).

Nei casi di cui sopra, il professionista o RAF o l'organo di controllo dovranno effettuare i controlli formali previsti dalla circolare n. 57/E/2009, redigere un'apposita *check list* e conservare copia della documentazione controllata, oltre che provvedere alla trasmissione telematica del modello.

Dichiarazione con richiesta di rimborso Iva

Possibili alternative:

- ammontare del credito richiesto sino a 15.000 euro (rimborso libero);
- ammontare del rimborso superiore a 15.000 euro, con contribuente virtuoso (rimborso con visto di conformità, come sopra);

Condizioni congiunte da verificare	✓
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;	
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;	
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.	
NOTA BENE: La Circolare n.32 del 30 dicembre 2014, ha precisato che, nei dati inviati telematicamente, la presenza dei requisiti si attesta mediante la sottoscrizione dell'apposito riquadro presente nel quadro VX. La dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.	

- ammontare del rimborso superiore a 15.000 euro, con contribuente non virtuoso (rimborso con garanzie).

La situazione di non virtuosità corrisponde alle seguenti situazioni:

Condizioni da verificare	✓
a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 D.L. 179/2012;	
b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;	



2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;	
3) all'1 degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;	
c) da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;	
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.	

Note

.....

.....

.....

Responsabile/incaricato dell'azienda

CHECK UP IVA PER DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2016 (PER ANNO 2015)

Presentazione autonoma con Unico

L'utilizzo della seguente *check list* può costituire un utile supporto per raccogliere ed archiviare il fascicolo della documentazione, propedeutico alla predisposizione della dichiarazione annuale Iva o del fascicolo Iva da includere in Unicomma

DITTA

CHECK LIST CONTROLLI VARI

È stata predisposta la comunicazione annuale Iva da presentare telematicamente entro il 29/02/2016 ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO (esonero)
Controllare/aggiornare i dati anagrafici (in particolare dati ditta artigiana, legale rappresentante, codice attività prevalente).	///	<input type="checkbox"/> (effettuato)
Agricultori non in regime di esonero con contabilità Iva separata: se non gestita in studio, farsi mandare da associazione di categoria o altro studio il modulo separato da inserire.	<input type="checkbox"/> NO attività agricole	<input type="checkbox"/> (gestito inserimento)
Società di comodo nel 2013 2014 e 2015 e operazioni rilevanti ai fini Iva inferiori ai ricavi minimi nei tre anni (articolo 30, comma 4, ultimo periodo L. 724/1994)	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI (credito Iva da espungere)
ALTRE OPZIONI: È stato compilato il quadro VO relativo alle opzioni effettuate nel 2015 (compresi passaggi da liquidazione mensile a trimestrale ovvero applicazione del regime dell'Iva per cassa)?	<input type="checkbox"/> NO – nessuna opzione	<input type="checkbox"/> SI - quali:
Compilazione VA11 per adeguamento parametri anno 2014	<input type="checkbox"/> NO adeguamenti	<input type="checkbox"/> (gestito)
QUADRO VT: verificare compilazione/ricostruzione dati		<input type="checkbox"/> (gestito)
Verificare appunti presenti sul fascicolo dello scorso anno		<input type="checkbox"/> (gestito)



APPUNTI DI MEMORIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO

Opzioni da fare in Iva 2017:	
Altro:	

CONTROLLO CLIENTI/FORNITORI

È stato controllato che il saldo dei clienti aperti sia corretto? (per ditte in contabilità ordinaria)	<input type="checkbox"/> NO (nessun cliente – solo corrispettivi) <input type="checkbox"/> NO (rinviato controllo per chiusura bilancio)	<input type="checkbox"/> SI controllato <input type="checkbox"/> SI telefonato al cliente
È stato controllato che il saldo dei fornitori sia corretto? (per ditte in contabilità ordinaria)	<input type="checkbox"/> NO (rinviato controllo per chiusura bilancio)	<input type="checkbox"/> SI controllato <input type="checkbox"/> SI telefonato al cliente

CHECK-LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE

1) Sono state registrate tutte le operazioni attive (fatture/corrispettivi) relative ad operazioni effettuate nel 2015 e stampati i registri definitivi?	Chiedere conferma ultima n°fattura del cliente	<input type="checkbox"/> (effettuato)
2) Verificare se entro il 15/01/2016 sono state emesse fatture differite relative a consegne di dicembre. N.B. in caso di risposta affermativa, fare attenzione, le vendite devono rientrare nella dichiarazione annuale IVA2016 relativa al 2015.	<input type="checkbox"/> NO (nessuna fattura differita)	<input type="checkbox"/> SI
3a) Verificare se ci sono fatture con Iva ad esigibilità differita non ancora incassate al 31/12/2015, distinguendo tra : - Iva ad esigibilità differita ex articolo 6, comma 5 (ad esempio: enti pubblici) - Iva per cassa ex articolo 32-bis D.L. 83/2012	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3b) Per le fatture in regime Iva per cassa ex articolo 7 D.L. 185/2008, emesse nel 2014 e non incassate decorso il termine di un anno, in mancanza di fallimento, procedure concorsuali o esecutive in capo al cessionario/committente, è stata considerata l'esigibilità dell'imposta nel corso del 2015?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO fatture oltre l'anno
4) È stato annotato nel registro Iva vendite/corrispettivi, l'importo dei maggiori corrispettivi da adeguamento ai parametri o studi di settore relativo al 2014 effettuato in sede di Unico?	<input type="checkbox"/> NO (no adeguamento)	<input type="checkbox"/> SI (ins. Reg.)
5) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai versamenti periodici effettuati? ¹	<input type="checkbox"/> NO (nessun versamento dovuto)	<input type="checkbox"/> SI
6) I versamenti risultano tutti regolari nei termini ed importi o risulta necessario effettuare ravvedimenti?	<input type="checkbox"/> NO (ravvedimento da effettuare per)	<input type="checkbox"/> SI (vers.regolari)
7) Controllo regolare versamento acconto del 27/12/2015.	<input type="checkbox"/> (non dovuto)	<input type="checkbox"/>

¹ Anche se per effetto della semplificazione introdotta dal D.P.R. 435/2001 non è più obbligatoria l'annotazione della liquidazione nel registro, appare comunque opportuno, ai fini di un adeguato controllo, continuare ad effettuare la stessa ed a riconciliare i dati dei debiti risultanti dalla liquidazione con i versamenti, anche in compensazione, eseguiti (si ricorda che l'Amministrazione finanziaria può comunque chiedere conto dei dati risultanti dalla liquidazione).



Attenzione ai casi di riduzione rispetto al calcolo con metodo storico! Effettuare ravvedimento operoso nei casi non sia stato versato dal cliente. Attenzione! l'acconto dovuto (sulla base del metodo scelto) va indicato in VH13 indipendentemente dal versamento.		(vers.regolare)
8) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai ravvedimenti operosi effettuati entro la dichiarazione annuale Iva e relativi a ritardati/irregolari versamenti periodici?	<input type="checkbox"/> NO (nessun ravvedimento operoso necessario)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
9) È stato controllato che per i soggetti con "ventilazione dei corrispettivi" le fatture emesse non abbiano superato il 20% dei corrispettivi e che gli acquisti di merce diversa da quella destinata alla rivendita non abbiano superato il 50% del totale acquisti?	<input type="checkbox"/> NO (soggetto non ventilato)	<input type="checkbox"/> SI (permane possibilità ventilazione)
10) Le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni assimilate indicate nel rigo VE30 superano il 10% del volume d'affari rettificato [VE30/(VE40 - cessioni beni in transito e cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale)] ?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI (l'azienda potrebbe applicare il <i>plafond</i>)
11) È stato controllato che le esportazioni (extra Ue) fatturate senza applicazione dell'Iva e ricomprese nel rigo VE30 risultino da adeguata prova doganale?	<input type="checkbox"/> NO (nessuna esportazione) <input type="checkbox"/> problemi su prot. n°	<input type="checkbox"/> SI
12a) È stato controllato che le cessioni intracomunitarie comprese nel rigo VE30 ed evidenziate nel rigo VE30 comma 3 rispecchino i modelli Intrastat presentati?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
12b) Esiste altresì adeguata documentazione che dimostra l'uscita dei beni dal territorio nazionale (per le cessioni) ² nonché la correttezza della partita Iva/Vies del cliente comunitario (sia per cessioni che per servizi) ³ ?	(no operazioni U.E.)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
13) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revoche) ricevute dai clienti siano state annotate dal contribuente nell'apposito registro (o in apposita sezione del registro vendite o corrispettivi) dopo avere verificato che fossero state correttamente spedite all'Agenzia delle entrate da parte del cliente?	<input type="checkbox"/> NO (nessuna dichiarazione d'intento ricevuta) <input type="checkbox"/> Problemi per	<input type="checkbox"/> SI (controllato)
14) Controllo importo/composizione volume d'affari anno 2015; Controllo con fatture/contabilità (vedi prosp. raccordo con ricavi). Verifica composizione volume prestazioni/vendite al fine di poter optare dal 2016 per la liquidazione Iva trimestrale o mantenere la liquidazione trimestrale di cui a opzione precedentemente esercitata.	Vendite: Prestaz.: Totale:	Liq. Iva da 2016 <input type="checkbox"/> mensile (naturale) <input type="checkbox"/> trimestrale per opzione
15) Regime dell'Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis D.L.	<input type="checkbox"/> soggetto che a dal 1° gennaio 2015	

² Si veda risoluzione n. 435/E/2007 e risoluzione n. 477/E/2008. Si veda anche CTR Veneto n.29 del 14 aprile 2010.

³ Nel caso di clienti in regime di franchigia delle piccole imprese (Artt.281-291 Direttiva 2006/112/CE), privi di codice identificativo risultante dal Vies, si suggerisce di acquisire dal cliente documentazione circa l'adozione nel proprio Paese di un regime in franchigia per le piccole imprese.



83/2012.	ha optato per l'applicazione del regime dell'Iva per cassa in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO15
16) Regime contribuenti minimi (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).	<input type="checkbox"/> soggetto che nel 2015, pur in presenza dei requisiti per essere considerato minimo, ha optato per l'applicazione del regime ordinario in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO34 ⁴
17) Regime contribuenti ex minimi (articolo 27, comma 3 D.L. 98/2011) ⁵ .	<input type="checkbox"/> soggetto che nel 2015, pur essendo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al regime agevolato dei contribuenti ex minimi, opta per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, che avviene barrando il rigo VO34, è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
18) Regime forfetario dal 2016 (L. 190/2014)	Verificare che nel 2015 sia stata resa esigibile l'Iva relativa: - al regime di Iva per cassa; - alle operazioni con Iva ad esigibilità differita

CHECK-LIST PRINCIPALI CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA (Quadro VF)

1) Sono state contabilizzate ai fini Iva le fatture emesse senza Iva dai contribuenti minimi, da quelli forfetari e da chi applica regimi agevolativi da indicare nel rigo VF15?	<input type="checkbox"/> ok
2) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le corrette norme di indetraibilità relativa agli acquisti oggettivamente indetraibili ai sensi dell'articolo 19-bis1 (veicoli ⁶ ; alimenti e bevande, tranne per mense; prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza ⁷ ; altre spese di rappresentanza; prestazioni di trasporto di persone; fabbricati ad uso abitativo; telefonini ⁸ ; etc).?	<input type="checkbox"/> (effettuato) <input type="checkbox"/> Segnalazione (VA5) telefonia radiomobile detratta in misura superiore al 50%

⁴ L'opzione è vincolante: una volta optato per la non applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, D.L. 98/2011, il contribuente non può più rientrarvi.

⁵ Finiscono in tale regime coloro che non possono beneficiare del regime dei minimi, perché, pur possedendo i "vecchi" requisiti per l'accesso al regime, non soddisfano i nuovi requisiti previsti dall'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011.

⁶ A seguito della nota vicenda legata alla sentenza della Corte di Giustizia causa C-228/05 del 14 settembre 2006, il Legislatore è intervenuto modificando il previgente articolo 19-bis1, lettera c), ed introducendo, per i "veicoli stradati a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore ad otto", la detrazione Iva del 40% (sia per i costi di acquisto o acquisizione che per tutti gli altri quali spese d'impiego, compresi i pedaggi autostradali), laddove tali veicoli non siano esclusivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa arte o professione. Teoricamente è, quindi, prevista anche la detrazione del 100% ma da questo versante le problematiche sono quelle probatorie.

⁷ Dal 01 settembre 2008, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 112/2008, l'Iva è detraibile, salvo per le somministrazioni di alimenti e bevande riconducibili alla casistica delle spese di rappresentanza. Le fatture dovranno essere intestate all'azienda e dovranno essere evidenziate le generalità degli effettivi fruitori (vedi Circolare n.53/E/08). Per approfondimenti sulle spese di rappresentanza e sulle spese di ospitalità, vedere Circolare n.34/E/09.

⁸ Al fine di evitare la procedura d'infrazione comunitaria, la Finanziaria 2008 ha eliminato, con effetto dal 01 gennaio 2008 l'indetraibilità del 50% dell'Iva sui costi di telefonia radiomobile. L'Iva è pertanto teoricamente detraibile in base ai criteri ordinari (in funzione dell'inerenza, sulla base di quantificazione oggettiva). I soggetti che detraggono più del 50% devono evidenziare tale situazione nell'apposito rigo VA5 della dichiarazione annuale.



<p>3) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le norme di indetraibilità previste dall'articolo 19, comma 2 (afferenza diretta) e dall'articolo 19, comma 4 (afferenza pro-quota in base a criteri oggettivi) per gli acquisti afferenti ad operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'Iva?</p> <p>N.B. particolare attenzione va prestata per gli acquisti promiscuamente afferenti la sfera imprenditoriale e la sfera privata dell'imprenditore individuale.</p>	<input type="checkbox"/> (effettuato) Note:	
<p>4) È stato verificato se per i soggetti esenti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-bis l'Iva sugli acquisti è stata considerata totalmente indetraibile?</p>	<input type="checkbox"/> (effettuato) Note:	
<p>5) È stato verificato se per i soggetti che effettuano sia attività esenti che attività che danno diritto alla detrazione (soggetti con pro-rata) è stato applicato nel corso dell'anno il pro-rata provvisorio (in base all'anno precedente) in sede di liquidazioni periodiche?</p>	<input type="checkbox"/> NO (soggetto non pro-ratista)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
<p>6) In caso di contribuente soggetto a pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è stato ricostruito l'ammontare delle "operazioni attive assimilate a quelle che danno diritto alla detrazione d'imposta" e che non rientrano fra quelle già indicate nel quadro VE ma che influenzano comunque il calcolo del pro-rata (operazioni "monofase" ex articolo 74, comma 1)?</p>	<input type="checkbox"/> NO (no pro-rata) <input type="checkbox"/> NO (no operaz. assimilate)	<input type="checkbox"/> SI (op.assimilate)
<p>7) Controllo rettifica per variazione del pro-rata rispetto agli anni precedenti – articolo 19-bis2, comma 4^o.</p>	<input type="checkbox"/> NO (ditta non soggetta)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
<p>8) Controllo rettifica detrazione - articolo 19-bis2 (diverso utilizzo beni - comma 1 e comma 2; mutamenti regime fiscale, cambio regime contabile, mutamento attività contribuente ... – comma 3).</p>	<input type="checkbox"/> NO (nessun caso)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
<p>9) Controllo della rettifica della detrazione per i soggetti che accedono al nuovo regime forfetario (vedi rigo VA14)</p>	<input type="checkbox"/> NO (non adotta regime o nessuna rettifica)	<input type="checkbox"/> SI (effettuata)

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND (Quadro VF e VC)

<p>1) È stato verificato per i soggetti che effettuano acquisti in sospensione d'imposta che non sia stato superato il <i>plafond</i>¹⁰ (fisso o mobile che sia)?</p>	<input type="checkbox"/> NO (soggetto senza utilizzo <i>plafond</i>)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
<p>2) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revoche) inviate ai fornitori siano state annotate dal contribuente nell'apposito registro ed inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate?</p>	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto con lettera d'intento)	<input type="checkbox"/> SI controllato <input type="checkbox"/> SI telefonato al cliente
<p>3) È stato controllato che le operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, indicate al rigo VE34, non devono essere considerate ai fini della verifica dello</p>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI controllato <input type="checkbox"/> SI telefonato al cliente

⁹ Prestare attenzione agli effetti prodotti dalla riforma della fiscalità indiretta degli immobili (D.L. 223/2006).

¹⁰ Nello scarico del *plafond*, come confermato nel quadro VC, vanno considerate le operazioni effettuate e non semplicemente quelle registrate.



status di esportatore abituale e che quindi non se ne tenga conto nel totale di colonna 3 del quadro VC?		
--	--	--

CHECK LIST GESTIONALI DI CONFERMA E CHIUSURA PRATICA

Sono state compilate tutte le <i>check list</i> interne e quelle allegate?		<input type="checkbox"/> SI
Gestione versamenti rateizzati	<input type="checkbox"/> NO , non rateizza	<input type="checkbox"/> SI - n° N.B. dal 16/3/2016 in caso di presentazione Iva autonoma
Controllo d.a.Iva con liquidazione di prova	<input type="checkbox"/> (coincidenza)	<input type="checkbox"/> (differenza/motivo)
Saldo dichiarazione annuale Iva	<input type="checkbox"/> debito euro	<input type="checkbox"/> credito totale euro di cui riporto Iva da Iva euro (*) di cui compensazione F24 euro (*) di cui a rimborso euro (**)
<p>(*) GESTIONE CREDITO IN COMPENSAZIONE per</p> <p><input type="checkbox"/> con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo → operano limitazioni: compensazione orizzontale libera fino a 5.000 euro; sopra, fino a 15.000 euro, compensazione orizzontale possibile solo dal 16 del mese successivo alla presentazione; sopra a 15.000 euro solo compensazione Iva da Iva)</p> <p><input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito non superiore a 15.000 euro → non serve visto/firma organo controllo però la compensazione orizzontale sopra 5.000 euro può avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione</p> <p><input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito superiore a 15.000 euro con apposizione visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte eccedente 15.000 euro</p>		
<p>N.B. In presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro, la compensazione orizzontale dei crediti erariali potrà avvenire solamente previo pagamento (o compensazione presentando il modello F24 accise) delle somme iscritte a ruolo. Soltanto dopo l'estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti erariali disponibili (in primis il credito Iva annuale).</p>		
<p>Presentazione dichiarazione Iva</p> <p><input type="checkbox"/> Iva autonoma entro febbraio → esonero comunicazione annuale Iva e possibilità di usare eccedenza 5.000 euro fino a 15.000 euro in compensazione dal 16/03</p> <p><input type="checkbox"/> Iva autonoma al più tardi entro settembre → con obbligo CAI a febbraio e possibilità di compensare oltre 5.000 euro solo dal 16 del mese successivo la presentazione (oltre a 15.000 euro, a condizione che ci sia il visto/firma)</p> <p><input type="checkbox"/> Iva unificata o autonoma entro settembre (come sopra)</p>		
<p>(**) GESTIONE RIMBORSO Iva</p>		<p><input type="checkbox"/> presentazione dichiarazione Iva con compilazione quadro VX</p> <p><input type="checkbox"/> apposizione con visto di conformità per contribuenti virtuosi (rimborso oltre 15.000 euro)</p> <p><input type="checkbox"/> presentazione fideiussione a seguito richiesta Agente riscossione (rimborso oltre 15.000 euro per contribuenti non virtuosi)</p>
<p>Aggiornamento archivio (manuale o informatico) gestione crediti in compensazione</p>		<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
<p>Aggiornamento periodicità liquidazione Iva 2016</p>		<input type="checkbox"/> (effettuato) <input type="checkbox"/> (stessa periodicità del 2015)



Silvano Nieri

Commercialista, Ragioniere, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45 59016 Poggio a Caiano (PO)

www.studionieri.it

Gestione conferma dichiarazione e stampa di prova (da inserire in fascicolo)	<input type="checkbox"/> (effettuato)
--	---------------------------------------

Check List allegate al fascicolo:

- Acquisti con *reverse charge* Raccordo volume d'affari e ricavi



ACQUISTI CON REVERSE CHARGE

L'utilizzo della seguente *check list* può costituire un utile supporto per raccogliere ed archiviare il fascicolo della documentazione, propedeutico alla predisposizione della dichiarazione annuale Iva o del fascicolo Iva da includere in Unicomma

DITTA

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON *REVERSE CHARGE* (Quadro VF e VJ)

1) È stato verificato se per gli acquisti da Città del Vaticano e da San Marino (esclusa l'ipotesi di cessione con Iva da parte del Sanmarinese) è stata assolta l'Iva ai sensi dell'articolo 17 comma 2, registrando l'operazione nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto da Città del Vaticano e San Marino senza Iva)	<input type="checkbox"/> SI effettuato (VJ1)
2) È stato verificato se per i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni è stata integrata la fattura e riportata nel registro vendite (o sezionale) oltre che nel registro acquisti (o nel registro unico degli acquisti <i>intra</i>) e che sia stato compilato il modello Intrastat?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto intracomunitario di beni)	<input type="checkbox"/> SI reverse (VJ9) <input type="checkbox"/> Ok Intrastat
3) È stato verificato se per gli acquisti da non residenti territorialmente rilevanti (diversi dagli acquisti intracomunitari di beni) è stato applicato il <i>reverse charge</i> . Devono essere indicati sia gli acquisti per i quali l'assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura sia gli acquisti per i quali è stato effettuato mediante l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente.	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto da non residente)	<input type="checkbox"/> SI reverse (VJ3)
		<input type="checkbox"/> Ok
4) È stato verificato se per gli acquisti di oro c.d. "industriale" e argento puro è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione) e registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (articolo 17, comma 5)?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto oro industriale e argento puro)	<input type="checkbox"/> SI effettuato (VJ7, VJ9 o VJ11)
5) È stato verificato se per i soggetti che hanno effettuato acquisti di rottami e simili è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione), registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (articolo 74, comma 7/8)?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto rottami e simili)	<input type="checkbox"/> SI effettuato (VJ6, VJ9, VJ10)
6) Nel caso di acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, è stata emessa autofattura e considerata l'Iva indetraibile (articolo 1, comma 109, L. 311/2004)? N.B. è prevista anche una comunicazione annuale alla Regione competente.	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> SI effettuato (VJ12)
7) Nel caso acquisti di servizi di prestazioni di servizi (sub-appalti o sub-contratti d'opera) resi nel settore dell'edilizia (cod. attività 41.xx.xx, 42.xx.xx, 43.xx.xx) da subappaltatori, per fatture emesse senza l'indicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 17, comma 6 D.P.R. 633/1972, è stata integrata ed effettuata la doppia registrazione della fattura?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> SI effettuato (VJ13)



RACCORDO FRA VOLUME D'AFFARI E "VOLUME DEI RICAVI" 2015.

Il volume dei ricavi è dato dalla sommatoria delle operazioni attive rilevate per competenza. Il volume d'affari, invece, considera le operazioni effettuate (articolo 6 D.P.R. 633/1972) e registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, indipendentemente dalla competenza economica. Dal raccordo delle due grandezze, tramite il seguente prospetto, potrebbero emergere eventuali errori di imputazione contabile.

+/-	Descrizione	Importo
+	VOLUME D'AFFARI (VE50)	
+	Ricavi non territoriali (operazioni fatturate senza Iva ai sensi dell'articoli da 7-bis a 7-septies, escluse le cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale indicati nel VE34)	
+	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre che verranno emesse entro il 15/01 dell'anno successivo).	
-	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 dell'anno precedente (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre dell'anno precedente emesse entro il 15/01 e già comprese nel volume d'affari dell'anno precedente).	
-	Acconti fatturati nell'anno non ancora considerabili ricavi nell'anno.	
+	Acconti fatturati negli anni precedenti considerati ricavi nell'anno.	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'articolo 26, comma 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'articolo 26, comma 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali il contribuente non si è avvalso della facoltà (articolo 26 comma 2 e comma 3) di ridurre la base imponibile contabilizzate nel registro Iva vendite (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile (articolo 26 comma 3) (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Differenza fra (<) corrispettivo e (>) valore normale Iva ¹¹ (tranne le ipotesi nelle quali tale differenza sia rilevante anche ai fini IIDD)	

-	Altre situazioni di "autoconsumo esterno" o di applicazione della base imponibile in base al valore normale e che non danno origine a ricavi (civilistici).	
-	Cessioni gratuite soggette ad (adempimenti) Iva relative a beni oggetto dell'attività o beni non oggetto dell'attività di c.u. sup. a 50,00 euro dal 13.12.2014.	
-	Cessione di beni a titolo di sconto, premio o abbuono (c.d. sconto merce) soggetti	

¹¹ Vedi novità introdotte nell'articolo 13, co3, lettera a), b) e c) D.P.R. 633/1972, come integrato dalla L. 88/2009, per le operazioni fra le "parti correlate" (soprattutto operazioni fra gruppi) nelle particolari ipotesi in cui la:

- sottofatturazione di operazioni imponibili sia concomitante alla presenza di pro-rata o indetraibilità da 36-bis in capo al cessionario/committente (lettera a);
- la sottofatturazione di operazioni esenti sia concomitante alla presenza di pro-rata in capo al fornitore (lettera b);
- la sovrappatturazione di operazioni imponibili sia concomitante alla presenza di pro-rata in capo al fornitore (lettera c).



Silvano Nieri

Commercialista, Ragioniere, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45 59016 Poggio a Caiano (PO)

www.studionieri.it

	ad Iva in quanto beni per i quali è prevista un'aliquota superiore a quella del bene fatturato a titolo oneroso o per assenza di originaria previsione contrattuale (articolo 15, n.2).	
...	
=	TOTALE RICAVI DI COMPETENZA	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità del cliente.

Cordiali saluti,

Silvano Nieri

